



Tribunale Ordinario di Ferrara
Ufficio delle procedure concorsuali

N. R.G.P.U. 27-2/2025

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Martinelli	Presidente
dott.ssa Maria Marta Cristoni	Giudice
dott.ssa Marianna Cocca	Giudice relatore

nel procedimento unitario iscritto al n. 27-2/2025 r.g.p.u.,

visto il ricorso proposto dalla *Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C.* (C.F. 01801190388), con il patrocinio dell'Avv. MATTEO PANCALDI, del foro di Ferrara;

lette la proposta ed il piano concordatari ai sensi degli artt. 39, 40 e 87 C.C.I.I.,

visto il parere positivo espresso dal Commissario Giudiziale, anche all'esito del deposito della memoria ex art. 47, comma 4, C.C.I.I.;

sentito il relatore;

ha emesso il seguente

DECRETO

1. Premesse in ordine al procedimento

Con ricorso depositato il 5/05/2025, la società *Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C.*, nonché i soci illimitatamente responsabili Alessandro Ferraresi e Federica Bernardi hanno proposto, ai sensi degli artt. 40 e 44 C.C.I.I. domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza riservandosi di presentare, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta, il piano e gli accordi. Contestualmente al ricorso, è stata avanzata istanza di conferma delle misure protettive tipiche e di concessione di misure cautelari.

Con provvedimento emesso il 6/05/2025, ritenuta la competenza del Tribunale di Ferrara, comunicato il giorno successivo, codesto Onorevole Tribunale ha pronunciato il decreto di fissazione di termine (60 giorni) e nominato quale commissario giudiziale il dott. Andrea Ranieri, onerando altresì la società debitrice di riferire, con relazione da depositare nel fascicolo della procedura entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a), in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano e statuendo altresì il versamento, nel termine perentorio di dieci giorni, della somma di euro 10.000,00 per spese di procedura.

In data 09/06/2025, con provvedimento ad esito dell'udienza tenutasi il 04/06/2025, sono state confermate, per la durata di 75 giorni, le misure protettive e concesse tutte alcune delle misure cautelari richieste. Con provvedimenti datati 03/06/2025, 24/06/2025 e 30/07/2025, sono stati

autorizzati, ex art. 100 C.C.I.I., pagamenti di crediti pregressi vantati principalmente da lavoratori e fornitori e questo tenuto conto dell'importanza della prosecuzione del rapporto con tali creditori ai fini della predisposizione di un piano concordatario in continuità diretta. Successivamente – accordata con provvedimento del 10/07/2025 una proroga di sessanta giorni del termine per il deposito della proposta, del piano e degli accordi e prorogate in data 30/07/2025 le misure protettive– è stata anche autorizzata l'assunzione del dipendente Paolo Milani con contratto a tempo determinato di due mesi (quindi compatibile con le tempistiche della proroga concessa), da trasformarsi successivamente a tempo indeterminato.

Con ricorso del 05/09/2025 la società debitrice ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo contenente la proposta ed il piano di concordato.

In data che il commissario ha depositato in data 23/09/2025 il proprio motivato ed articolato parere e, con proprio decreto del 30/09/2025, il Tribunale, ritenuto che fosse necessario sentire la ricorrente in ordine ad alcuni rilievi mossi dal commissario giudiziale, ha delegato il giudice relatore per l'audizione della società, con facoltà di concedere il termine previsto dall'art. 47, comma 4, C.C.I.I.

Assegnato dunque il suddetto termine e letto il parere del commissario giudiziale depositato il 25/10/2025, a seguito del deposito, da parte ricorrente, della memoria ex art. 47, c. 4, C.C.I.I., deve ritenersi che la domanda di apertura della procedura meriti accoglimento, come risulta dalla disamina dei requisiti del piano di cui all'art. 87 C.C.I.I., che si vanno ad esaminare seguendo l'elenco previsto dalla norma.

2. Il contenuto del piano

a. Individuazione della parte debitrice.

La società *Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C.* risulta costituita nel 2009 nella forma di società in nome collettivo ed annotata presso il Registro delle Imprese con la qualifica di impresa artigiana dall' 8 luglio 2010 al 31 luglio 2014.

I soci, con la qualifica di amministratori, risultano essere: Alessandro Ferraresi, nato a Portomaggiore (FE) il 22 settembre 1979 (c.f. FRR LSN 79P22 G916X) e Federica Bernardi, nata a Ferrara il 31 marzo 1978 (c.f. BRN FRC 78C71 D548Y).

La *Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C.* ha come oggetto sociale la *“preparazione e vendita cibi da asporto, fornitura di pasti preparati, servizi di catering e banqueting alimentari, lavorazioni artigianali nel settore dell'alimentazione, commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti della panificazione e di prodotti alimentari confezionati e di produzione propria, enoteca con somministrazione, commercio al dettaglio di vini e distillati, somministrazione di alimenti e bevande; agriturismo con alloggio; organizzazione di corsi sala, cucina, bar, degustazione vini, birre e distillati, altre attività direttamente o indirettamente collegate alla ristorazione”*.

La Società non risulta essere proprietaria di beni immobili ed esercita l'attività presso un compendio immobiliare di proprietà della società Immobiliare Castello di Fossadalbero S.p.a. (c.f.

80019280389), concesso in uso alla ricorrente mediante contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 30 settembre 2024, con scadenza 30 settembre 2030, automaticamente rinnovabile per ulteriori sei anni e, dunque, fino al 30 settembre 2036.

Sussiste in capo a *Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C.* il requisito richiesto dall'art. 84 primo comma, C.C.I.I., che prevede che possano essere ammessi al concordato preventivo gli imprenditori commerciali soggetti a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121 C.C.I.I.: la ricorrente non presenta congiuntamente i requisiti previsti dall'articolo 2 comma 1 lettera d) C.C.I.I., come risulta dalla situazione patrimoniale allegata al ricorso.

Non risultano, dalle visure prodotte, parti correlate.

b. Cause ed entità della crisi

L'individuazione delle cause della crisi, nel ricorso, appare corretta: la situazione di sofferenza della *Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C.* viene ricondotta essenzialmente a tre fattori: i) i problemi di marginalità connessi alla gestione di alcuni locali negli ultimi anni; ii) l'emergenza Covid-19 che ha notoriamente avuto un impatto significativo nel settore della ristorazione; iii) la gestione non accorta del passaggio da contabilità semplificata a contabilità ordinaria, determinando un progressivo incremento della situazione debitoria nei confronti dell'Erario.

c. Indicazione del valore di liquidazione

Deve rilevarsi che il piano contiene l'individuazione del valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale.

Correttamente, nel ricorso il valore di liquidazione è definito, come tutti i dati inseriti nel piano come attivo e passivo, alla data del 07/05/2025 ossia la data di deposito in cancelleria del decreto di apertura del ricorso ex art. 44 C.C.I.I.

Né l'attestatore né il commissario giudiziale hanno individuato criticità relativamente all'individuazione del patrimonio complessivo ottenibile nella procedura di liquidazione giudiziale. Esso è stato prudenzialmente indicato in euro 218.705,46, considerando – oltre alla massa di euro 62.567,71 in relazione alla massa del socio illimitatamente responsabile Alessandro Ferraresi e di euro 71.547,77 in relazione alla massa del socio illimitatamente responsabile Federica Bernardi - anche l'importo di euro 84.589,98 in relazione alla massa della Società Ricorrente, importo che include euro 50.000,00 per il valore dell'azienda in caso di vendita competitiva nella liquidazione giudiziale, sebbene appaia invero non troppo realistica la possibilità di vendita dell'azienda, apparendo invece più probabile una vendita atomistica dei cespiti stimati in euro 15.650,00 dall'IVG.

d. Modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti

La Proposta formulata da *Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C.* fa derivare la soddisfazione dei creditori dalle seguenti poste:

- importo complessivo di euro 141.737,13 derivante dal flusso della continuità aziendale nell'arco temporale di cinque anni di durata del piano, in funzione del business plan elaborato dalla società;
- apporto di finanza esterna, per la somma di euro 92.063,64 che verrà versata con modalità e le tempistiche indicate nel piano il cui incasso e obbligo di versamento è condizionato all'omologa del concordato;
- disponibilità liquide dei soci illimitatamente responsabili, per la somma di euro 40.733,21.

Si commenteranno al punto i) le questioni correlate alle caratteristiche di queste poste, anche in relazione ai rilievi del commissario giudiziale.

e. Tempi di adempimento

f. Individuazione dei costi e ricavi attesi

Quanto all'indicazione degli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento analiticamente descritti e del piano industriale, imposta dalla lett. e) dell'art. 87, il piano che la parte ricorrente propone si sviluppa in un arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di deposito in cancelleria del decreto di apertura del ricorso ex art. 44 C.C.I.I. (maggio 2025 – aprile 2030).

Con riguardo all'individuazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, il piano individua in termini analitici i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

g. Apporti di finanza nuova

Nella proposta si dà atto che non sono previsti apporti di finanza nuova, al fine della continuità aziendale, ma solo un apporto di finanza esterna da parte di tre soggetti terzi, di cui si è già dato atto al punto d).

h. Azioni esperibili

Con riguardo alle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo, nel piano si dà atto dell'assenza (i) atti a titolo gratuito, nonché di (ii) rimborsi di finanziamenti soci, ovvero (iii) pagamento di debiti scadenti il giorno della liquidazione giudiziale o successivamente, o ancora (iv) atti a titolo oneroso anormali.

Nella proposta, è segnalata la particolare difficoltà dell'onere probatorio in ordine alla *scientia decotiois* per l'esito positivo delle azioni revocatorie fallimentari astrattamente proponibili, in ragione della scarsità di indici di insolvenza percepibili da terzi, come diffusamente esposto nel piano. Anche con riferimento alle altre azioni, il piano esamina le prospettive di eventuali azioni correlate alla concessione dei finanziamenti bancari, nonché l'eventuale contenzioso contro i soci amministratori.

Il commissario giudiziario ha evidenziato che la debitrice ha (correttamente) evidenziato la sussistenza di prelevamenti soci per complessivi euro 163.043,23, in eccedenza rispetto agli utili tempo per tempo conseguiti dalla società, per soddisfare le esigenze del nucleo familiare.

Invero, ipotizzata la sussistenza di profili di responsabilità per tali prelevamenti, deve rilevarsi che tale profilo risulta correttamente esposto ai creditori e che comunque l'eventuale azione di recupero non pare idonea ad incrementare l'attivo, in quanto, come rilevato anche dal commissario giudiziale nella sua relazione, i soci infatti risponderebbero comunque con il loro patrimonio (e comunque sarebbe aperta la liquidazione giudiziale anche nei loro confronti), ma si tratta di che i medesimi hanno già messo spontaneamente a disposizione della procedura, per cui non vi sarebbe alcun reale incremento in termini di attivo distribuibili.

i. le iniziative da adottare qualora si verifici uno scostamento dagli obiettivi pianificati

Il piano prevede un fondo rischi in prededuzione di euro 25.000,00 per fronteggiare possibili scostamenti fra gli obiettivi e la situazione in atto e, quindi, dei flussi al servizio del debito della società ricorrente; la somma appare complessivamente congrua, anche tenuto conto del fatto che non sono previsti licenziamenti e che, quindi, versamenti a titolo di TFR saranno dovuti solo per l'ipotesi di dimissioni volontarie.

Questo è il profilo sul quale il commissario giudiziario – pur nel contesto di un parere positivo – ha effettuato due segnalazioni.

È evidente che le possibilità di scostamento dagli obiettivi pianificati attengono, anzitutto, all'introito di flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale per complessivi euro 141.737,13, nell'intero arco temporale di durata del piano. Il commissario giudiziario ha osservato come *"l'attività tipica svolta da Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C. (ristorazione, servizi di catering) risulta essenzialmente di carattere occasionale (matrimoni, eventi in genere) e non ripetitiva e, quindi, non prevede (né potrebbe ragionevolmente prevedere) il perfezionamento di contratti di fornitura con clienti di durata pluriennale atti ad assicurare la certa prosecuzione della gestione per tutte le annualità di durata del piano"*.

Rileva il Tribunale che trattasi di un'alea di rischiosità che spetta al ceto creditorio valutare, ma che poggia su una previsione che appare del tutto realistica. Nella memoria ex art. 37, comma 4, C.C.I.I., la ricorrente ha infatti allegato una situazione contabile economica del periodo 08/05/2025-31/08/2025 (ossia la fase successiva al deposito del ricorso ex art. 44 C.C.I.I.) che riporta un utile di euro 102.353,10, ossia, in sei mesi, ha generato risorse per far fronte a più della metà del flusso generato dalla continuità. Inoltre, la società ha fatto fronte agli impegni finanziari come da piani di ammortamento e ai pagamenti autorizzati ex art. 100 C.C.I.I.

Inoltre, ha documentato la stipula di accordi, con incasso di acconti e cauzioni, per la realizzazione di matrimoni ed ulteriori eventi per un totale di euro 136.250,00 (docc. 3, 4).

Anche quanto alla finanza esterna e, in particolare, alla somma di euro 67.063,64 che dovrà essere versata da Riccardo Ferraresi e Rossella Balboni, genitori del socio Alessandro Ferraresi, nel corso

dei cinque anni di durata del piano, l'eventuale scostamento connesso al mancato versamento delle somme da parte appare correttamente gestito secondo quanto previsto nella memoria ex art. 47, comma 4, C.C.I.I. con la costituzione in favore della Procedura ed in ipotesi di omologazione, di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., con mandato diretto al commissario giudiziale di provvedere alla vendita ed al soddisfacimento degli stessi creditori, ove rimasta inadempita la dilazione concessa per l'apporto di finanza esterna e sempre e comunque nei limiti di essa.

Tale opzione appare di più pronta e chiara escussione rispetto alla costituzione di una garanzia reale (ipoteca volontaria), inizialmente ipotizzata nel piano.

Concludendo su tale profilo, per quanto rileva in questa sede, il piano appare idoneo a rappresentare in maniera coerente e potenzialmente efficace i correttivi per l'eventualità di scostamento rispetto agli obiettivi previsti nel piano

l. parti interessate al piano

Le passività sono state accertate sulla base delle risultanze delle scritture contabili rettificate, dei riscontri dell'attestatore, degli esiti delle circolarizzazioni, nonché da quanto rilevabile dal certificato unico dei debiti tributari (Agenzia delle Entrate), nonché di quelli relativi ai debiti contributivi e assicurativi (Inps e Inail).

Il commissario giudiziario non ha effettuato segnalazioni in merito alla rappresentazione del passivo effettuata dalla ricorrente.

Appare completa l'indicazione delle parti interessate dal piano, che sono indicate individualmente e per categorie di debiti; è altresì indicato l'ammontare dei relativi crediti e interessi, pari a complessivi euro 863.507,02 di cui:

- a) euro 23.424,47 per debiti verso dipendenti;
- b) euro 312.304,22 per debiti fiscali;
- c) euro 333.976,78 per debiti previdenziali;
- d) euro 14.889,79 per altri debiti;
- e) euro 53.971,82 per debiti bancari;
- f) euro 124.939,94 per debiti v/fornitori.

Il piano prevede il perfezionamento di una transazione sui debiti tributari e contributivi ed all'uopo è stata tempestivamente proposta domanda ex art. 88 C.C.I.I.

m. Classi delle parti interessate

Le parti interessate sono state suddivise in dodici classi tenuto conto dell'omogeneità della posizione giuridica e dei relativi interessi economici (pagg. 78 e 79 del ricorso) e sono indicate le categorie di creditori secondo le modalità indicate (pagg. 39, 40 e 41 del ricorso) e sinteticamente riportate dal commissario giudiziario nel suo parere.

Le tempistiche dei pagamenti sono indicate nel cronoprogramma prodotto al doc. 70, contenente la dettagliata scansione temporale dei pagamenti, su base mensile, per ciascuna annualità di durata del piano di concordato proposto al ceto creditorio.

Come evidenziato dal commissario giudiziario nel suo parere, le ipotesi di pagamento del ceto creditorio sono state sviluppate tenuto conto della transazione fiscale e dell'attivo astrattamente recuperabile, come determinato per i flussi di cassa sulla base del piano predisposto, per gli immobili dei soci in forza delle stime del Geom. Massimiliano Berti e dell'Istituto Vendite Giudiziarie per i beni mobili, dell'entità dei crediti ritenuti recuperabili, nonché dell'apporto di finanza esterna come risultante dalle scritture di impegno allegate al ricorso.

n. Parti non interessate

Nel piano vengono indicate anche le parti non interessate, correttamente individuate in quelle non aventi diritto di voto.

o. Informazione e consultazione dei lavoratori

Corretta è anche l'indicazione, contenuta nel piano circa le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.

p. e p. bis) indicazione del commissario giudiziale ove già nominato e dei fondi rischi

il piano è correttamente predisposto anche con riguardo alle indicazioni previste alle lettere parte) e p-bis); si è già detto del fondo rischi indica. Con riguardo ai finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, il piano individua le risorse necessarie al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito: l'unico rapporto rilevante è il finanziamento n. 00844-0994081832 contratto con *Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.* del 7 luglio 2020 e scadente il 30 giugno 2026 di originari euro 25.000,00, garantito dal Fondo di Garanzia Legge 23/12/1996 n. 662 Medio Credito Centrale nella misura del 100,00%. Nel piano si dà atto che il finanziamento è in regolare ammortamento e che è previsto il pagamento secondo il regolare piano di ammortamento; l'inibitoria all'escussione concessa in sede cautelare e l'esiguità dell'importo residuo inducono a ritenere corretta la valutazione di un remoto rischio di escussione e, in ogni caso, di poter prevedere il soddisfacimento integrale della surroga di M.C.C., con il privilegio spettante, assorbendo l'importo nella durata del Piano e con i flussi della continuità.

3. Preferenza rispetto alla liquidazione giudiziale

L'art. 87 C.C.I.I. prevede che nella domanda il debitore indichi le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

Appaiono condivisibili le valutazioni contenute nel piano, dovendosi ritenere che la proposta concordataria risulti preferibile alla liquidazione giudiziale: infatti, posto quanto si è detto in relazione all'attivo, nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale verrebbe meno la finanza esterna, in quanto condizionata all'omologa del concordato preventivo ed il flusso di cassa

derivante dalla continuità aziendale, non appredo realistica – come affermato anche dal commissario giudiziale - la prosecuzione dell'attività da parte degli organi della procedura.

Va inoltre considerato che il passivo verrebbe incrementato dalle posizioni personali dei soci e dei maggiori compensi dovuti agli organi della procedura.

Il commissario giudiziario ha confermato che, nell'alternativa liquidatoria, *“parte dei creditori privilegiati non verrebbe soddisfatta per intero ed i creditori chirografari per natura o degradati avrebbero un soddisfacimento nullo, ovvero inferiore a quello previsto nella proposta”*.

Nel confronto tra le due opzioni, non può non considerarsi, inoltre, quanto evidenziato in ordine all'impossibilità di ipotizzare l'attivazione, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, di azioni di carattere recuperatorio non esperibili in sede concordataria, in quanto la liquidazione giudiziale si estenderebbe ai soci illimitatamente responsabili.

4. Compendio documentale e attestazione

La *Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C.* ha depositato, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, dott.ssa Irene Gnani.

L'attestazione è correttamente riferita alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, nonché al dato per cui il piano stesso è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale: essa appare adeguata e sufficientemente completa sotto tutti i profili.

La predetta professionista ha altresì regolarmente prodotto le attestazioni previste dalle disposizioni di cui agli artt. 84 comma 5 e 88 commi 1 e 2 C.C.I.I.

5. Conclusioni e proroga delle misure protettive

Conclusivamente, preso atto del motivato parere favorevole finale espresso dal commissario giudiziale, anche a seguito del deposito della memoria ex art. 47, comma 4, C.C.I.I., deve ritenersi che il piano predisposto dalla società ricorrente rispecchi il contenuto stabilito dall'art. 87, commi 1 e 2, C.C.I.I. con riferimento alla specifica procedura prescelta (ossia il concordato in continuità aziendale diretta) nonché dall'art. 88 C.C.I.I. per quanto concerne specificatamente la transazione fiscale e contributiva proposta ed appaia rituale e non manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dalla società debitrice e alla conservazione dei valori aziendali, ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. b), C.C.I.I.

La società debitrice ha depositato la proposta ed il piano concordatario nel termine assegnato dal Tribunale e le misure protettive confermate ex art. 55, comma 3, C.C.I.I.

Il commissario giudiziario ha espresso parere positivo alla loro proroga fino al presumibile termine della fase di espressione del voto (per consentirne la valutazione dei relativi esiti): appare quindi opportuna la proroga delle misure per mesi sei, dovendosi evitare l'attivazione di azioni da parte di singoli creditori, che possano pregiudicare il ceto creditorio nel suo complesso e la prosecuzione dell'attività aziendale.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 39 e 84 e ss., C.C.I.I., dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in favore della società *Fe.Be. s.n.c. di Ferraresi Alessandro & C.*, con sede legale in Ferrara, Via Aldo Chiorboli 366, Ferrara (FE), Partita Iva e Codice Fiscale 01801190388, numero REA FE- 198918, e, ai sensi dell'art. 47, comma 2, C.C.I.I.:

- a) nomina Giudice delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
- b) conferma il commissario giudiziale nella persona del dott. Andrea Ranieri, con studio in Ferrara;
- c) stabilisce la data iniziale del **24 febbraio 2026** e la data finale del **27 febbraio 2026, ore 12,00**, per l'espressione del voto dei creditori, con le modalità previste dall'art. 107 e ss. C.C.I.I. e fissa il termine del 3/12/2025 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;
- d) fissa il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito in cancelleria, da parte della società debitrice, della somma di euro 15.000,00 pari al 20% dell'importo delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
- d-bis) dispone che la debitrice depositi ogni tre mesi una relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa, sulla quale il commissario giudiziale depositerà un parere nei successivi sette giorni;

visti gli artt. 54 comma 2 e 55 comma 3 C.C.I.I., conferma per la durata di sei mesi la durata delle misure chieste con ricorso e confermate con provvedimenti del 09/06/2025 e del 30/07/2025.

Dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti prescritti dall'art. 47, comma 3, C.C.I.I.

Ferrara, 12/11/2025

Il Presidente
dott. Mauro Martinelli